REGIONE PIEMONTE

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

Settore servizi interni e benessere organizzativo Palazzo Unico

benessere.organizzativo@cert.regione.piemonte.it
benessere.organizzativo@regione.piemonte.it

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN PUNTO DI CONSEGNA E RITIRO PACCHI *SELF-SERVICE* MEDIANTE APPOSITI ARMADIETTI AUTOMATICI (C.D. *LOCKER*)

CAPITOLATO TECNICO

CPV:

64100000-7 - Servizi di poste e corriere

CIG

BD94EED942

REGIONE PIEMONTE

Indice generale

1. - OGGETTO DELLA CONCESSIONE....3
2 - DURATA DELLA CONCESSIONE....4
3 - VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE....4
4 - CANONE DI CONCESSIONE....4
5 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO....5
6 - SPECIFICHE TECNICHE DELL'AREA CONCESSA....5
7- SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO....5
8 - ONERI A CARICO DI REGIONE PIEMONTE....6
9 - ONERI A CARICO DEL GESTORE....6
9.1 Installazione e allacciamenti ad impianti elettrici....6
9.2 Gestione dei rifiuti....7
9.3 Divieto di variazione della destinazione d'uso delle aree....7
9.4 Attività di manutenzione straordinaria....7
10 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DEL GESTORE....7
11 - SICUREZZA....8
12 - REPORTISTICA....8
13 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL GESTORE....9
13.1 Responsabile del servizio....9
13.2 Personale del gestore....9
13.3 Subappalto....9
14 - FORMAZIONE DEL PERSONALE....10
15 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO....10
16 - RESPONSABILE DEL PROGETTO (RUP)....10
17 - AVVIO DEL SERVIZIO....10
17.1 Avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto....11
18 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO....11
19 - RICONSEGNA DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE....11
20 - CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE E DEI LIVELLI DI SERVIZIO....12
20.1 Verifica di conformità in corso di esecuzione....12
20.2 Verifica di conformità definitiva....12
21 - GARANZIA DEFINITIVA....12
22 - GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI....12
22.1 Penali....13
23 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO....14
24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO....14
25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO....14
26 – ALLEGATI....14

ENTE CONCEDENTE:
Regione Piemonte, piazza Piemonte 1, 10127 Torino Codice Fiscale 80087670016

Riferimenti:
Settore A1115A Servizi Interni e Benessere Organizzativo Palazzo Unico
- Tel.: 0114321001
- Indirizzo e-mail: benessere.organizzativo@regione.piemonte.it
- PEC: benessere.organizzativo@cert.regione.piemonte.it
Responsabile Unico del Progetto – RUP: Dott. Franco Caporale, Dirigente pro-tempore del Settore Servizi Interni e Benessere Organizzativo Palazzo Unico, in forza della D.G.R. n. 49-1173/2025 del 26/05/2025.
Codice CIG: BD94EED942

1. - **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il presente capitolato regola i rapporti tra la Regione Piemonte (di seguito denominata “Regione”, “Ente” o “Amministrazione”) e l’operatore economico affidatario (di seguito denominato “Gestore”, “Fornitore” o “Concessionario”) avente per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione di armadietti automatici (c.d. Locker), quale punto di consegna e ritiro pacchi *self-service,* comprensivo di fornitura, installazione e manutenzione, da installare nell’area esterna adiacente alla sede della Regione Piemonte c.d Grattacielo Piemonte, sito in Torino – piazza Piemonte, 1, come evidenziata nell’allegata planimetria.

La concessione prevede le seguenti attività principali riguardanti il *locker* in oggetto:
- installazione, messa in funzione e certificazione di installazione a regola d’arte;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- pulizia ordinaria e straordinaria;
- gestione durante l’esecuzione del contratto e vigilanza costante;
- disinstallazione, rimozione e ritiro al termine della concessione, con contestuale ripristino degli spazi concessi.

Il *locker* ha dimensioni proporzionate al numero di utilizzatori potenziali e agli spazi disponibili; gli spazi vengono allestiti e manutenuti in conformità alle vigenti normative, con particolare attenzione agli aspetti riguardanti la sicurezza.
L’operatore economico può proporre eventuali servizi aggiuntivi a beneficio dell’utenza.

Il Concessionario si impegna a gestire il servizio rispettando tutte le prescrizioni specifiche previste dalla normativa vigente, attenendosi agli standard qualitativi minimi delineati nel presente Capitolato.
Il Fornitore ha a disposizione l’area indicata al punto B individuata nell’allegata planimetria per installare il *locker* per lo svolgimento del servizio. Essendo tale area in uno spazio aperto al pubblico, il servizio in oggetto è rivolto sia ai dipendenti che lavorano presso il Palazzo Uffici della Regione Piemonte sia alla cittadinanza.

Si fa presente che lo spazio indicato al punto A è stato affidato ad altro operatore economico, tramite procedura precedente ad oggi attiva.
Al fine di consentire all’operatore economico una determinazione del valore della concessione su parametri oggettivi e di poter definire al meglio la propria offerta di servizio, si specifica che il numero delle persone che accedono mediamente al Grattacielo Piemonte nelle giornate di apertura è di oltre 1.700 unità.
La Regione non garantisce un numero minimo di potenziali utenti e non assume alcun impegno circa l’effettivo utilizzo di quanto offerto dall’Operatore. Il Gestore, pertanto, non può vantare pretese né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza o mancato utilizzo da parte degli utenti.

2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento del servizio in concessione ha durata di 5 anni (60 mesi) decorrenti dall'attestazione di avvio del servizio. Resta salva la possibilità di utilizzare l'opzione di proroga quantificata in 6 mesi per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente in applicazione di quanto previsto dall'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023.
L'offerta economica presentata dal Gestore è sostenibile con riferimento ai soli 5 anni (60 mesi) di durata prevista, senza considerare l'eventuale proroga tecnica. Il Gestore considera ammortizzati tutti gli eventuali investimenti nel periodo contrattuale di 5 anni e nulla potrà essere richiesto alla Regione in caso di mancata proroga.

3 - VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

Il valore economico della concessione, calcolato sulla base dei potenziali ricavi del servizio, presunti e non garantiti, per l'intera durata del contratto comprensivo di eventuale proroga, è pari a € 68.351,31 (IVA esclusa).

Descrizione	CPV	Valore presunto e non garantito per 5 anni (60 mesi)	Valore presunto e non garantito dell'opzione di proroga di 6 mesi	Valore presunto e non garantito per l'intera durata della Concessione
Servizio di fornitura, installazione, manutenzione e gestione di armadietti automatici, quale punto di consegna e ritiro pacchi *self-service.*	**64100000-7**	**€ 62.137,55**	**€ 6.213,76**	**€ 68.351,31**

I costi relativi agli oneri per la sicurezza da interferenza indicati nel DUVRI sono quantificati in € 243,04 (IVA esclusa) ed i costi relativi alla manodopera sono quantificati in € 6.864,50, entrambi non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera, stimati forfettariamente in € 6.864,50, sono quantificati con riferimento a quanto indicato nelle Tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Decreto Direttoriale n. 135 del 19/12/2025, relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione (codice identificativo unico I14N). I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
Il valore economico della concessione rappresenta una stima effettuata sulla base del numero di potenziali utenti che potrebbero essere fruitori del servizio e non è da ritenersi valore di ricavo in alcun modo garantito dalla Regione, essendo il rischio operativo interamente trasferito al Gestore.

4 - CANONE DI CONCESSIONE

Per l'espletamento del servizio oggetto della Concessione il Gestore corrisponde a Regione il canone di concessione offerto in sede di gara. **Il canone annuale, soggetto a rialzo in sede di offerta, stimato in € 500,00 (euro cinquecento,00) o.f.e. è corrisposto in un'unica rata annuale anticipata, previa emissione di regolare fattura da parte dell'Amministrazione.**

Eventuali penali addebitabili al Concessionario in esito a procedura di gestione degli inadempienti saranno richieste a seguito di emissione di regolare fattura da parte dell'Ente Concedente.
Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone di concessione, senza mai poterlo scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione e qualunque sia l'andamento economico della Concessione.

Il Gestore è tenuto altresì al rimborso delle seguenti spese:

- **rimborso spese annuale** per il consumo di energia elettrica del *locker B.* Il calcolo del rimborso da corrispondere tiene conto del:
 - prezzo medio complessivo della fornitura di energia elettrica sostenuto da Regione Piemonte per kw/h per il periodo di riferimento;
 - consumo di energia elettrica del *locker* espresso in kWh/giorno, quantificato in 3,1 kWh/giorno.
- **rimborso spese una tantum** di € 264,00 (euro duecentosessantaquattro/00) per l'allestimento dell'area da corrispondere entro 10 giorni solari dalla firma del contratto.

Regione emetterà apposite note di debito con dettaglio del rimborso da saldare entro quindici giorni solari dalla richiesta.

5 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Qualora si verifichino fatti, non imputabili al Concessionario, che incidono sull'equilibrio del Piano Economico e Finanziario è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio sempre che non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo al Gestore (ad esempio: rischio di contrazione della domanda di mercato) ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 36/2023.

6 - SPECIFICHE TECNICHE DELL'AREA CONCESSA

L'area oggetto di Concessione per il punto B è di 3,75 m x 1,00 m per un totale di 3,75 mq.
L'area è posizionata nelle vicinanze del percorso pedonale e ciclabile sul lato nord del "Centro Congressi", in adiacenza ad aiuole sopraelevate aventi altezza di circa 70 cm.
La superficie è pavimentata in lastre cementizie.
Sono messi a disposizione dell'operatore economico un interruttore automatico magnetotermico differenziale e i cavi elettrici per l'alimentazione del locker, dotati di tubi di protezione in acciaio zincato, ai quali l'operatore potrà collegare il locker in via diretta (5,00 m di abbondanza di cavo libero, tensione nominale 0,6/1 kV, 240 AC / 50 Hz).

Al locker è garantita, da parte di Regione Piemonte, l'alimentazione elettrica per consentire l'apertura automatizzata degli scompartimenti ed eventuali altri servizi accessori aggiuntivi.

E' possibile concordare un sopralluogo facoltativo dell'area, gli Operatori Economici interessati inoltrano formale richiesta all'indirizzo PEC: **benessere.organizzativo@cert.regione.piemonte.it**.

Al termine della visita viene redatta un'attestazione di avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui una rilasciata all'Operatore Economico.

Non è prevista alcuna possibilità di ancoraggio al suolo del *locker.*

7- SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'operatore economico è tenuto a: fornire, installare, manutenere e gestire il *locker* a propria cura e spese, senza oneri a carico della Regione Piemonte.
Il *locker* installato è conforme alla normativa vigente in materia di: sicurezza impianti, macchine e prevenzione incendi, compatibilità elettromagnetica, antinfortunistica, igienico-sanitaria, rumorosità e tossicità.

Per quanto attiene la linea dati, il collegamento avviene tramite SIM dati a carico del Gestore.
L'operatore economico garantisce inoltre la fruibilità del *locker* e dell'eventuale *software* ad esso associato.

L'area in cui è collocato il locker è ubicata all'interno di una zona pedonale in cui è consentito

l'accesso ai mezzi di soccorso e ai veicoli autorizzati per l'espletamento dei servizi presenti.
Il mezzo utilizzato dal Gestore accede all'area di carico/scarico adiacente al locker seguendo il percorso comunicato dall'Amministrazione.

Sino al momento dell'apertura della viabilità ordinaria, che sarà resa nota successivamente con apposita comunicazione, le operazioni di carico/scarico mediante accesso del mezzo adiacente al locker sono possibili solo nei giorni feriali di apertura del Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte, pertanto l'accesso ai mezzi è consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 19:00.

La sosta o la fermata del veicolo al di fuori dello spazio dedicato comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

In caso di danneggiamento della pavimentazione o di altri elementi di proprietà dell'Amministrazione durante le operazioni di installazione/gestione dei macchinari o nel corso delle operazioni di carico e scarico, vengono applicate le specifiche penali come previsto all'articolo rubricato *22.1 Penali* del presente Capitolato.

La responsabilità della sorveglianza e le relative modalità di svolgimento della vigilanza sono in carico al Gestore.

Il Gestore inoltre:

- rende disponibile all'Amministrazione, con periodicità annuale, un resoconto di utilizzo e di andamento economico-finanziario del servizio.
- garantisce almeno 2 passaggi di consegne settimanali;
- garantisce, in caso di guasto, il ripristino del funzionamento del servizio entro il 5° giorno solare successivo alla segnalazione del guasto da parte dell'utenza e/o del sistema di monitoraggio.

In occasione della scadenza del periodo contrattuale o di recesso anticipato del contratto, l'area occupata viene restituita libera, nello stato in cui è stata consegnata, senza oneri a carico di Regione Piemonte.

L'Ente è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose avvenuti nell'area oggetto del servizio.

8 - ONERI A CARICO DI REGIONE PIEMONTE

Regione Piemonte permette l'utilizzo dell'area, identificata in Planimetria al punto B, per l'esecuzione del servizio in oggetto.
La concessione dell'area, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova, viene formalizzata attraverso il verbale di consegna e di constatazione. A seguito della sottoscrizione in contraddittorio di tale verbale, l'Amministrazione si impegna a non utilizzare gli spazi oggetto di concessione, salvo per esigenze di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di sicurezza.
Regione Piemonte realizza l'impianto elettrico necessario per l'allaccio del *locker* e fornisce l'energia elettrica al medesimo.

9 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Sono a carico del Gestore qualsiasi costo sostenuto per:

- allestimento del servizio;
- manutenzione ordinaria e straordinaria del locker;
- pulizia ordinaria e straordinaria del locker;
- gestione durante l'esecuzione del contratto e vigilanza costante;
- disinstallazione, rimozione e ritiro al termine della concessione, con il contestuale ripristino degli spazi.
- attività accessorie ed eventualmente migliorative del servizio;
- attivazione linea dati per la fruizione del servizio;
- oneri non indicati tra quelli a carico della Regione Piemonte.

9.1 Installazione e allacciamenti ad impianti elettrici

Il Concessionario installa il *locker* nello spazio assegnato, posizionandolo in modo da evitare danneggiamenti alle aree con opportuni accorgimenti qualora necessari quali, a titolo di esempio: pannelli da posizionare a protezione della pavimentazione o degli intonaci, ecc.., fornendo dichiarazione di corretta posa ed installazione a regola d'arte.

Il Concessionario provvede, a sua cura e spese, ad eseguire gli allacciamenti del *locker* secondo la normativa vigente e le norme di buona tecnica, nonché alla verifica di conformità dei macchinari da effettuarsi prima dell'avvio del servizio, presentando al RUP la relativa documentazione.

In ogni caso il Gestore si impegna a rispettare le eventuali prescrizioni del RUP a seguito di confronto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e la Struttura Regionale competente per il Grattacielo.

In caso di guasto, anomalia o difetto di funzionamento degli impianti elettrici posti al servizio del *locker*, il Concessionario segnala tempestivamente l'evento al RUP e, se necessario in via cautelativa, sospende l'uso delle apparecchiature ove sussistano o possano ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone e/o cose.

Il Gestore non può rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento degli sportelli automatici dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica, chiusura dell'area per motivi di ordine pubblico o manutenzione della stessa.

9.2 Gestione dei rifiuti

La gestione (raccolta, avvio a recupero o smaltimento) dei rifiuti prodotti da tutte le attività di cui al presente Capitolato è a carico del Gestore, secondo quanto disposto dalla parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

9.3 Divieto di variazione della destinazione d'uso delle aree

L'area concessa in uso è utilizzata esclusivamente per il servizio oggetto della Concessione.
Il Gestore, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata del contratto a non mutare, per qualsiasi ragione o motivo, a pena di risoluzione del contratto, la destinazione d'uso delle aree ad esso affidate e a non utilizzare le stesse per un uso diverso da quello espressamente previsto dal presente Capitolato, senza la preventiva autorizzazione della Regione.

9.4 Attività di manutenzione straordinaria

In caso di guasto del *locker,* il Gestore deve provvedere a sua cura e spese al ripristino del funzionamento entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dalla segnalazione del guasto da parte dell'utenza e/o dal sistema di monitoraggio.

Qualora non sia possibile il ripristino del funzionamento entro il termine stabilito o qualora il medesimo malfunzionamento sia segnalato n. 3 (tre) o più volte nell'arco di n. 30 (trenta) giorni, il Gestore è tenuto alla sostituzione dell'apparecchiatura entro n. 30 (trenta) giorni solari.

Al termine di ogni intervento di manutenzione straordinaria effettuato, il Gestore redige un rapporto di intervento debitamente compilato con gli interventi eseguiti, che mette a disposizione del RUP entro 7 (sette) giorni solari.

10 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DEL GESTORE

Ogni responsabilità inerente l'esecuzione della Concessione è interamente a carico del Gestore. Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese le responsabilità:

- per danni cagionati ai beni della Regione Piemonte;
- per gli infortuni del personale addetto alla consegna ed eventualmente presente alla verifica di conformità e/o per altre esigenze;
- per danni cagionati a terzi e alla Regione Piemonte dal Concessionario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato ovvero dell'eventuale

subappaltatore, nel corso dell'esecuzione.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione del contratto, in relazione all'attività svolta attraverso proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, saranno coperte da polizza assicurativa che il Concessionario stipula con oneri a proprio carico, intendendosi compresa tra i terzi la stessa Regione Piemonte.
La suddetta polizza:

- prevede un massimale unico minimo di € 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00 per sinistro e di € 1.000.000,00 per persona;
- viene stipulata ed esibita a Regione Piemonte entro la data di avvio dell'esecuzione del servizio e consecutivamente ogni anno ai successivi rinnovi.

I massimali sopra riportati, eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del Concessionario, che ne risponde comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombente.

Il Concessionario stipula idonea appendice di polizza alla propria, a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) esistente e valida, che contiene, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant'altro previsto nel presente capitolato, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste in riferimento all'area oggetto di Concessione di pertinenza di Regione Piemonte.
L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del Contratto.

Il Concessionario provvede in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni viene effettuato dai rappresentanti di Regione Piemonte in contraddittorio con i rappresentanti del Concessionario mediante verbale di constatazione.

L'operatore economico infine si obbliga a garantire e manlevare l'Amministrazione da ogni pretesa di terzi comunque connessa alla presenza dell'impianto su proprietà regionale.
L'Operatore Economico non può richiedere alcun indennizzo, od intervento di altra natura, all'Ente per eventuali danni provocati da qualsivoglia evento o da terzi estranei al presente rapporto.

In caso di sub-appalto le medesime responsabilità e oneri ricadono sul sub-appaltatore del servizio.

11 - SICUREZZA

Il Concessionario a seguito dell'aggiudicazione:

- fornisce l'Allegato A al DUVRI compilato e la documentazione in esso contenuta per la fase di allestimento e successiva rimozione del *locker;*
- prende visione ed accetta il Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) allegato al presente Capitolato e si impegna a sottoscrivere eventuali aggiornamenti durante la vigenza del contratto entro n. 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento degli stessi da parte del RUP, dandone immediata comunicazione al proprio personale in servizio;
- partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal RUP;
- dota il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva, in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato, nonché adotta ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti che svolgono le attività.

Il Datore di Lavoro, per la fase di gestione del *locker*, dichiara:

- di aver effettuato la Valutazione di tutti i rischi per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori,

come previsto dall'art. 17 c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008;

- che i lavoratori impiegati sono professionalmente idonei a svolgere le mansioni affidate e che sono regolarmente sottoposti a interventi di informazione, formazione e a sorveglianza sanitaria, ove prevista, come stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008, nonché assunti in regola con le vigenti leggi, regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS e retribuiti secondo il CCNL di appartenenza.

12 - REPORTISTICA

Il Gestore trasmette, con periodicità annuale al termine del contratto, un resoconto in formato elettronico sull'utilizzo e sull'andamento economico-finanziario del servizio, con specifica indicazione sulla fruizione degli eventuali servizi aggiuntivi proposti in offerta tecnica.

13 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL GESTORE

Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato, il Gestore predispone un'organizzazione adeguata in termini di risorse impiegate e relative qualifiche.

13.1 Responsabile del servizio

Il Gestore nomina un Responsabile del Servizio, in qualità di referente unico nei confronti di Regione per tutti gli aspetti inerenti la gestione e il coordinamento delle attività previste nella Concessione, i cui riferimenti (nominativo, recapito telefonico, e-mail e/o PEC) sono comunicati all'Amministrazione entro n. 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione.

Il Responsabile del Servizio rappresenta il Gestore a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni ad esso rivolte dall'Amministrazione e/o dal RUP si intendono fatte al Gestore; parimenti tutte le comunicazioni da parte del Gestore alla Regione pervengono esclusivamente dal Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Servizio è reperibile nell'arco dell'intera giornata lavorativa. In caso di sua assenza (ferie, malattia, infortunio, ecc.), il Gestore provvede alla sua sostituzione dando tempestiva comunicazione del nominativo del sostituto al RUP.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, al Responsabile del Servizio sono affidate le seguenti attività:

- organizzare e coordinare tutte le attività previste per l'installazione, gestione e futura rimozione del *locker*, avendo cura di lasciare le aree nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate;
- coordinare e dirigere il personale impiegato nelle attività della Concessione;
- garantire il rispetto e l'osservanza da parte del personale addetto di tutte le prescrizioni contenute nel contratto, nel Capitolato e nelle norme che disciplinano le attività connesse con la Concessione;
- informare costantemente il RUP sull'andamento del servizio in Concessione, segnalando eventuali anomalie e/o disfunzioni e proponendo gli opportuni correttivi e soluzioni migliorative.

Nel caso di impedimento permanente del Responsabile del Servizio, oppure per propri motivi organizzativi, il Gestore può nominare, nel corso di durata della Concessione, un nuovo Responsabile del Servizio con equivalenti capacità tecnico-professionali ed esperienza lavorativa, dandone preventiva notifica all'Amministrazione e motivando la nuova nomina.
L'Amministrazione può richiedere la sostituzione del Responsabile del Servizio, dandone adeguata motivazione, senza che il Gestore possa opporre eccezione alcuna.
In tal caso il Gestore provvede alla sostituzione del Responsabile del Servizio entro n. 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta.

13.2 Personale del gestore

Il Gestore garantisce per tutta la durata della Concessione l'entità numerica lavorativa adeguata a garantire la continuità e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, organizzando opportunamente le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie.

Il personale utilizzato per i servizi della concessione è provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL per il personale dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione (codice identificativo unico I14N), nonché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

Il personale del Gestore:

- è dotato di apposita tessera di riconoscimento munita di fotografia, con indicazione della ragione sociale del Gestore e del nome e cognome dell'addetto;
- si attiene alle prescrizioni normative vigenti in materia e alle disposizioni aziendali adottate dal Gestore;
- mantiene un comportamento professionale, decoroso e irreprensibile, improntato alla massima educazione.

13.3 Subappalto

In caso di subappalto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

14 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Gestore:

- provvede affinché il personale dedicato all'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della attività da svolgere, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- informa e forma il personale addetto in merito alle corrette modalità di raccolta dei rifiuti derivanti dalle attività di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locker.

15 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO

Il Concessionario è tenuto a:

- ottemperare a tutti gli obblighi, verso propri dipendenti o incaricati a qualunque titolo impiegati nella prestazione lavorativa, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le procedure in materia di retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in caso di subappalto assicura che siano garantiti i medesimi adempimenti da parte del subappaltatore;
- applicare nei confronti dei propri lavoratori, dipendenti o a qualunque titolo impiegati nella prestazione lavorativa, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL per il personale dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione (codice identificativo unico I14N) e dagli accordi integrativi territoriali, per la zona nella quale sono svolte le prestazioni; in caso di subappalto assicura che siano garantiti i medesimi adempimenti da parte del subappaltatore;
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente o a qualunque titolo impiegato; in caso di subappalto assicura che siano garantiti i medesimi adempimenti da parte del subappaltatore.

I suddetti obblighi vincolano il Gestore indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica, sociale, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

16 - RESPONSABILE DEL PROGETTO (RUP)

Il Responsabile del Progetto - RUP, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n.36/2023 è il responsabile pro-tempore del settore A1115A Servizi interni e benessere organizzativo Palazzo Unico, dott. Franco Caporale, in forza delle D.G.R. n. 49-1173 del 26.05.2025 .

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 32 dell'allegato II.14, il RUP può incaricare dei direttori operativi e personale di supporto per l'esecuzione del contratto.
I nominativi suddetti vengono comunicati dal RUP al Fornitore a seguito dell'aggiudicazione.

17 - AVVIO DEL SERVIZIO

L'installazione del *locker* e l'avvio del servizio sono effettuati a seguito della conclusione dei lavori relativi all'impianto elettrico a carico dell'Amministrazione. L'Ente si impegna a dare apposita comunicazione al Concessionario procedendo contestualmente con la consegna dello spazio indicato al punto B della Planimetria tramite apposito verbale di consegna e constatazione.
Entro 20 (venti) giorni solari dalla data di consegna dell'area per l'installazione dei macchinari, l'Amministrazione procede con l' avvio del servizio.

Le operazioni di installazione vengono eseguite secondo un crono-programma concordato con il RUP.

Al termine delle operazioni di installazione, l'avvio del servizio viene formalizzato con la firma di entrambe le parti di apposita attestazione contenente:

- la documentazione specifica relativa al locker installato, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - la dichiarazione di conformità e corretta posa/installazione;
 - il manuale d'uso e manutenzione;
 - tutte le certificazioni e/o omologazioni previste dalle normative vigenti o da specifiche norme di settore (Certificazione CE, UNI, ecc.) ed eventuale altra documentazione comprovante il rispetto alle normative vigenti;
- l'elenco del personale impiegato nel servizio, delle eventuali ditte incaricate e degli eventuali subappaltatori;
- quanto altro necessario a comprova di quanto proposto in offerta tecnica;
- tipo di veicoli e targhe che effettueranno le operazioni di consegna.

17.1 Avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto

Nelle more della stipula del contratto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la Regione si riserva la facoltà di richiedere al Gestore l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto in tutto o anche solo in parte.
Il Gestore dando immediato corso alla richiesta si attiene alle indicazioni fornite dal RUP e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolato.
In caso di mancata successiva stipula del contratto, il Gestore deve pagare alla Regione la quota del corrispettivo proporzionata alla durata dell'effettiva gestione.

18 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Con un preavviso di n. 3 (tre) giorni solari, salvo casi di indifferibile urgenza, Regione si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere a interventi edilizi o impiantistici nell'area interessata dalla presenza del *locker*. In tale evenienza il Gestore, se richiesto da Regione, disinstalla o sposta il *locker* senza oneri per la Regione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile ad una loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti di adempiere a uno degli obblighi derivanti dal contratto, senza possibilità di ovviare a tale impedimento nonostante tutta la diligenza dispiegata.
Manchevolezze o ritardi nell'avere a disposizione attrezzature o materiali, vertenze di lavoro, sciopero del personale del Gestore o difficoltà finanziarie, non costituiscono cause di forza maggiore, salvo che il Gestore non offra prova contraria.
Se una delle parti si trova in caso di forza maggiore, avvisa l'altra parte a mezzo PEC nel più breve tempo possibile, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale avvenimento.

Le parti sono comunque tenute ad adottare ogni provvedimento necessario per ridurre al minimo gli eventuali danni risultanti da un'interruzione dovuta a forza maggiore.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dalle cause di forza maggiore, la Regione si riserva l'applicazione delle penali previste.

19 - RICONSEGNA DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE

Entro n. 15 (quindici) giorni solari successivi alla scadenza del Contratto, il Gestore deve liberare le aree, a propria cura e spese, rimuovendo il *locker* installato.
Le aree vengono riconsegnate all'Amministrazione nello stesso stato in cui sono state consegnate all'inizio della Concessione, fatte salve le modifiche autorizzate dall'Amministrazione nel corso del Contratto tenendo conto del normale deterioramento derivante dal tempo e dall'uso.

Qualunque miglioria apportata alle aree oggetto di Concessione, non recuperabile al termine della stessa come bene separato, resta a beneficio dell'Amministrazione, senza che il Concessionario possa pretendere alcun indennizzo.

Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Amministrazione provvede direttamente allo sgombero delle aree con addebito delle relative spese al Concessionario.

Nel corso delle operazioni di disinstallazione del *locker*, il Gestore garantisce tutte le attività necessarie ad agevolare il subentro dell'eventuale nuovo concessionario in modo tale da ridurre al minimo l'interruzione del servizio.

Al termine delle attività di sgombero e ripristino delle aree, si procede alla riconsegna delle stesse a seguito di ispezione e redazione del Verbale di Riconsegna, controfirmato da entrambe le parti, nel quale sono richiamate, altresì, le comunicazioni e/o attestazioni di danni eventualmente accertati nel corso di durata della Concessione.

Nel caso in cui all'esito delle ispezioni venissero constatati danni alle aree/impianti dipendenti dalla non diligente gestione da parte del Gestore, lo stesso provvede a propria cura e spese agli interventi necessari per riparare i danni.

In caso di inadempimento da parte del Gestore a tale obbligo, Regione può provvedere direttamente, con addebito delle relative spese al Concessionario, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

20 - CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE E DEI LIVELLI DI SERVIZIO

20.1 Verifica di conformità in corso di esecuzione

L'Amministrazione ha la facoltà di svolgere tutte le attività di controllo e di verifica di conformità in corso di esecuzione che ritenga opportune con qualsiasi modalità ed in ogni momento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle ulteriori prassi interpretative e provvedimenti anche normativi che saranno adottati, con periodicità definita dall'Amministrazione medesima.
Le verifiche riguardano l'efficacia e la qualità del servizio erogato e il rispetto di tutte le prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, di quanto oggetto di Offerta Tecnica e delle norme e dei regolamenti applicabili (c.d. conformità legislativa).

L'attività di verifica consiste, a titolo indicativo e non esaustivo, nelle seguenti operazioni:

- controlli a campione, in tal caso il Gestore fornisce al RUP l'eventuale documentazione richiesta;
- controlli in contraddittorio con il Responsabile del Servizio; tali controlli avvengono in qualsiasi momento con preavviso di almeno 24 ore il cui esito verrà sottoscritto dalle parti in apposito verbale.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità in corso d'opera, il Gestore svolge le necessarie azioni correttive. In caso di ulteriore esito negativo della verifica o di ritardo

nell'esecuzione delle azioni correttive poste in atto dal Gestore, l'Amministrazione applica le relative penali.

20.2 Verifica di conformità definitiva

Ferme le verifiche di conformità in corso di esecuzione, l'Amministrazione procede, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, all'emissione, in caso di esito positivo, del documento di verifica di conformità definitiva delle prestazioni eseguite dal Concessionario.

21 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario costituisce una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
Nel caso sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n. 385/1993.
La garanzia contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art.1944 c.c. e all'eccezione per mancata azione ex art.1957 c.c., nonché la clausola di operatività della stessa, entro quindici giorni, a semplice richiesta di Regione Piemonte.

22 - GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI

Regione segnala, mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC al Gestore, gli eventuali inadempimenti contrattuali entro n. 7 (sette) giorni solari dalla rilevazione dai medesimi o dall'avvenuta conoscenza degli stessi.
L'invio della predetta comunicazione costituisce avvio del procedimento di contestazione di inadempimento e di possibile applicazione delle penali da parte della Regione.
Il Gestore propone le proprie deduzioni per iscritto,supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di n. 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della Regione a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, vengono applicate al Gestore le penali previste nel paragrafo successivo.

22.1 Penali

In caso di inadempimento relativo ai livelli di servizio stabiliti nella documentazione relativa alla procedura e nell'Offerta del Concessionario, sono stabilite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, le penali della tabella seguente.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto di Regione Piemonte di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze relative ai livelli di servizio stabiliti per la procedura.

INADEMPIMENTO	VALORE PENALE
Ritardo nel pagamento del canone di concessione	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone di concessione. Oltre i 15 gg solari di ritardo l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto di Concessione.
Ritardo nell'avvio del servizio	€ 10,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg solari. Oltre i 15 gg solari di ritardo l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto di Concessione.
Interruzione del servizio imputabile al Concessionario	€ 5,00 per ogni giorno solare di interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore. Oltre i 10 gg solari di interruzione del servizio l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto di Concessione.
Danneggiamento della pavimentazione o di altri elementi di proprietà dell'Amministrazione durante le operazioni di installazione/gestione dei macchinari o le operazioni di carico e	Commisurata al danno a giudizio della Regione.

INADEMPIMENTO	VALORE PENALE
scarico	
Installazione di un *locker* con caratteristiche difformi rispetto a quanto previsto nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica	€ 100,00 per ogni infrazione, oltre a € 10,00 per ogni giorno di permanenza del locker difforme. Alla terza infrazione l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto.
Ritardo negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del *locker* rispetto alle tempistiche definite nel presente capitolato	• € 20,00 alla prima infrazione; • € 30,00 alla seconda infrazione; • € 40,00 dalla terza infrazione.
Sosta dei veicoli adibiti al rifornimento e/o alla manutenzione al di fuori della aree di carico/scarico specificamente previste	• € 30,00 alla prima infrazione; • € 40,00 alla seconda infrazione; • € 50,00 dalla terza infrazione.
Carenza di pulizia ordinaria e programmata	• € 10,00 alla prima infrazione; • € 20,00 dalla seconda infrazione.
Ritardo nella consegna della documentazione richiesta	€ 10,00 per ogni giorno di infrazione
Ritardo nella disponibilità della reportistica rispetto alle tempistiche definite nel presente capitolato	€ 10,00 per ogni giorno di infrazione
Ritardo nella riconsegna delle aree	€ 10,00 per ogni giorno solare di ritardo
Altre non conformità rispetto a quanto definito nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica	Commisurata all'inadempienza: da € 10,00 a € 100,00 per segnalazione a giudizio della Regione.

Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, come specificato nel Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Gestore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico; in tal caso Regione applica al Gestore le penali definite sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

23 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto ai sensi dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Regione Piemonte ha diritto di risolvere il contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1453 e 1456 c.c. previa comunicazione all'operatore economico mediante posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione del Contratto durante lo svolgimento delle attività in concessione, Regione Piemonte si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell'eventuale maggior costo al Concessionario, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In tal caso l'Amministrazione ha inoltre la facoltà di rivalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata al fine di quantificare il danno che il Concessionario è eventualmente tenuto a risarcire. L'eventuale esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.

In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario provvede a sue spese allo sgombero delle aree utilizzate nel corso dell'esecuzione del contratto. In caso di inosservanza del termine, l'Ente procede allo sgombero in danno del Concessionario, come previsto dalla legge.

25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'operatore affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

In caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda, il nuovo Operatore rispetta i requisiti di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023.

26 – ALLEGATI

Sono allegati al presente capitolato tecnico:

Allegato 1 – Planimetria;

Allegato 2 - Schema di contratto.